

## **LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2011, n. 18**

### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)**

#### INDICE

##### Capo I - *Disposizioni in materia di finanza provinciale e locale*

*Art. 1 - Disposizioni generali*

*Art. 2 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e dell'articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese della Provincia*

*Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010, in materia di finanza locale, e definizione dell'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali a favore dei comuni per l'esercizio finanziario 2012*

*Art. 4 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale n. 27 del 2010, relativo alla gestione associata di servizi*

*Art. 5 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

*Art. 6 - Disposizioni per favorire lo sviluppo del partenariato pubblico privato nella realizzazione di opere pubbliche e integrazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")*

*Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)*

*Art. 8 - Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di revisione straordinaria degli interventi comunali*

##### Capo II - *Disposizioni in materia di tributi provinciali e locali*

*Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e dell'articolo 11 bis della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativi ai tributi, e altre disposizioni in materia*

*Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di IRAP*

*Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20*

##### Capo III - *Disposizioni in materia di contabilità, programmazione e società provinciali*

*Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)*

*Art. 13 - Modificazione dell'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4*

anche in deroga ai criteri previsti e può essere concesso fino alla totalità dell'importo di progetto."

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 8

*Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di revisione straordinaria degli interventi comunali*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 19 del 2009 è inserito il seguente:

"2 bis. I lavori relativi alle opere ammesse a finanziamento prima del 2007 e confermate, oppure gli interventi sostitutivi di opere già finanziate, devono essere avviati entro il 31 dicembre 2012; in caso contrario, anche se tali opere sono già state oggetto di progettazione, i relativi finanziamenti residui sono revocati alle amministrazioni beneficiarie e destinati ai fondi previsti dalla normativa sulla finanza locale per il finanziamento degli investimenti dei comuni."

#### Capo II

#### *Disposizioni in materia di tributi provinciali e locali*

#### Art. 9

*Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e dell'articolo 11 bis della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativi ai tributi, e altre disposizioni in materia*

1. All'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: ", di rimborso" sono soppresse e dopo le parole: "di sospensioni," sono inserite le seguenti: "e i casi e le modalità di rimborso,";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo per l'intero periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 non sono applicate sanzioni in caso di ritardato versamento del primo bollo, purché il versamento sia effettuato entro la fine del mese successivo all'immatricolazione.";

c) nel comma 6 ter le parole: "per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle seguenti: "per i primi cinque anni";

d) dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:

"6 quater. Per i versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2012:

a) gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate sono esentati dal pagamento della tassa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose;

b) la disciplina dell'articolo 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) della legge 21 novembre 2000, n. 342, è estesa ai veicoli d'interesse storico e collezionistico indicati nell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)."

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1998 sono inseriti i seguenti:

"8 bis. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1 bis, dello Statuto speciale la Giunta provinciale è autorizzata a modificare le tariffe dell'imposta provinciale di trascrizione entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa statale e i limiti minimi previsti dalla deliberazione n. 2751 del 25 ottobre 2001. In prima applicazione la predetta deliberazione è assunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma. Fino all'adozione della deliberazione di modifica continuano ad applicarsi le tariffe stabilite dalla predetta deliberazione.